



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di San Pellegrino Terme

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 07 novembre 2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 28 dicembre 2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 17 luglio 2019



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva.....

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13- Responsabile dell'imposta.....

Articolo 14 – Disposizioni transitorie finali



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Pellegrino Terme in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/01/2018.
3. L'imposta è determinata per persona per pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Pellegrino Terme, fino ad un massimo di 20 pernottamenti nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Pellegrino Terme.
5. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente al Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di San Pellegrino Terme e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di San Pellegrino Terme;
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro 0,00 al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro 0,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.



Comune di San Pellegrino Terme

Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti dimoranti presso le case di riposo;
- portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 e non autosufficienti ai sensi dell'art. 20 Legge 102/2009, per i quali dovrà essere presentata copia della relativa certificazione medica, compreso un accompagnatore da dichiarare su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, come da Allegato A) ;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. L'imposta non è applicata, nel Comune di San Pellegrino Terme, agli studenti che, alloggiano presso i convitti dell'I.P.S.S.A.R. nonché agli studenti che alloggiano presso le strutture ricettive al fine di frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università e scuole ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, come da Allegato A).



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 6 –Obblighi dei gestori di strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2, ubicati nel Comune di San Pellegrino Terme, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a presentare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, una dichiarazione trimestrale con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili del trimestre precedente, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 come da prospetto predisposto dal Comune (Allegato B); in alternativa a detto prospetto può essere presentata la dichiarazione inviata alla Provincia.

2. I soggetti individuati nell'art. 3 co 2 sono obbligati a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno relativa ai trimestri dell'anno precedente, al fine di ottemperare ai successivi adempimenti relativi alla trasmissione della stessa alla Corte dei Conti.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Pellegrino Terme;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, alle seguenti scadenze entro il 30 aprile, 31 agosto, 31 ottobre e 31 gennaio di ogni anno con riferimento al trimestre precedente:
 - a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di San Pellegrino Terme;
 - b) mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici: con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi del d.g.r. 6 giugno 2016 n. 5263 in attuazione della L.R. 1 ottobre 2015 n. 27;
 - in caso di irregolarità ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate al successivo art. 9 del presente regolamento.

Articolo 9 - Sanzioni



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.



Comune di San Pellegrino Terme

*Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi*

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competenti ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Responsabile dell'imposta

Il funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San Pellegrino Terme, che provvede altresì all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

Il medesimo Regolamento, unitamente alla modulistica prevista, è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di San Pellegrino Terme www.sanpellegrinoterme.gov.it ed è trasmesso al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 52 c.2 del D.lgs. 446/1997.